

Prot. n. 513/C/2020

Pregg.mi Sigg.
Soci Ordinari
LORO SEDI

Ragusa, li 2 Novembre 2020

Oggetto: **Esclusione da IVA per i lavori nei porti – Risposta Agenzia Entrate n.501/E/2020.**

Le prestazioni rese dai subappaltatori ad una società consortile costituita a valle di un'ATI, riferite ad interventi complessi volti al funzionamento, manutenzione ed ammodernamento di un porto sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA.

Così si è espressa l'Agenzia delle Entrate nella **Risposta n.501 del 27 ottobre 2020**, avente ad oggetto il regime di esclusione da IVA per le prestazioni di servizi eseguite nell'ambito dei porti ai sensi dell'art.9, co.1, n. 6), del D.P.R. 633/1972 (cd. *Decreto IVA*).

Come noto, questa disposizione riconosce il regime di non imponibilità ad IVA ai "*servizi prestati nei porti (...) che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto (...)*".

Al riguardo, nella Risposta n.501/E/2020, l'Agenzia delle Entrate ricorda che la disciplina di favore viene riconosciuta in presenza di due condizioni:

- le prestazioni devono essere svolte nell'ambito del porto;
- le prestazioni devono riflettere direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto.

Con riferimento ad entrambe le condizioni, l'Amministrazione finanziaria richiama due norme di interpretazione autentica, ovvero:

- l'art.13, del DL n. 90/1990 ai sensi del quale tra i servizi prestati nei porti si intendono compresi anche "*quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente (...)*".
- l'art.1, co. 992, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), ai sensi della quale " (...) *la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi*".

Al riguardo, la Risposta n.501/E/2020 specifica ulteriormente che l'**esclusione da IVA** opera solo per le **prestazioni** che si **riferiscono in modo**

diretto ad interventi di **manutenzione portuale nel suo complesso, ancorché** queste siano **rese da soggetti diversi** (cfr. anche le R.M. 118/E e 226/E/2008). Con riferimento al **caso di specie**, quindi, nella **Risposta 501/E/2020** viene chiarito che, ai fini dell'**applicabilità dell'esclusione da IVA**, le **prestazioni oggetto dei diversi contratti** conclusi tra le **imprese che eseguono gli interventi devono rientrare nell'ambito applicativo** del citato **art.9**, co.1, n. 6, del **Decreto IVA**.

Una volta soddisfatta tale condizione, viene **confermata la non applicazione dell'IVA** per le **prestazioni di servizi** volte a **garantire la funzionalità** degli **impianti portuali**, eseguite da una **pluralità di fornitori** nei **confronti della società consortile** costituita a valle di un'ATI, nell'ambito di un appalto pubblico nel quale il committente è l'Autorità portuale.

Cordialità

ANCE | RAGUSA
Il Direttore
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)

